



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 7

Secondigliano-Miano-San Pietro a Patierno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 035 del 30/07/2021

OGGETTO: Determina di affidamento per quota parte dell'annualità 2021 dell'Accordo Quadro per i *“Lavori di manutenzione triennio 2021-23, degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7”* in favore della ditta SCHINDLER S.P.A. con sede legale in Milano alla via Cernuschi n. 1 cap. 20129 e sede operativa a Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1 cap. 20863 – P.IVA 00842990152, con rappresentante legale il sig. Danilo Calabrò.

Impegno della spesa per l'importo lavori al netto del ribasso da finanziare con i 7/12 dell'anticipazione su quanto previsto nel PEG 2021: € 16.709,59 al netto del ribasso del 32,77% comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 469,17 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e contributo ANAC per un importo complessivo di € 20.415,70 -

CUP: B66G21026590004

CIG – Accordo Quadro: 8826793403

Il Direttore della Municipalità 7, dott. Giuseppe Arzillo

Premesso che:

- l'art. 18 del Regolamento di Municipalità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 68 del 21/09/2005 aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 20/2006 – attribuisce alla Municipalità la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, inclusa la manutenzione degli impianti tecnologici;
- al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7, l'U.O. Tecnica della Municipalità 7, ha elaborato gli atti tecnici necessari (Relazione tecnica illustrativa con Q.E.; Appendice 1: scheda attività programmata di manutenzione impianti elevatori; Appendice 2: Elenco impianti elevatori, localizzazione e caratteristiche; Capitolato speciale di appalto; Disciplinare di indagine di mercato; DUVRI; Elenco prezzi), per addivenire all'affidamento di un unico accordo quadro, con un solo Operatore Economico, per il triennio 2021-2023, nel quale confluisce il contratto di manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e nelle sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7;
- il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, previsto obbligatoriamente per i lavori e/o i servizi di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che l'esatta misura e l'entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte senza dover attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha inteso avviare un'indagine di mercato al fine di acquisire preventivi, e pertanto, sulla base di tale intendimento ed in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, di efficacia e di imparzialità, ha ritenuto opportuno invitare e chiedere un preventivo a tutte le ditte in possesso della Categoria OS4 iscritte nell'elenco degli operatori del comune di Napoli, con eccezione della ditta IMARG s.r.l. attualmente contrattualizzata con la scrivente Direzione per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in ossequio al principio di rotazione;
- all'esito della suddetta indagine di mercato è risultato aggiudicataria la ditta SCHINDLER S.P.A. con sede legale in Milano alla via Cernuschi n. 1 cap. 20129 e sede operativa a Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1 cap. 20863 – P.IVA 00842990152, con rappresentante legale il sig. Danilo Calabrò che ha presentato un ribasso percentuale unico e fisso del 32,77%, sull'importo a base dell'indagine di mercato;
- con Determina Dirigenziale senza impegno di spesa n. 3 del 19/07/2021 e registrata con n. DETDI/2021/287 del 20/07/2021 sono stati affidati i Lavori di manutenzione per il

triennio 2021-23, degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7 in favore della ditta SCHINDLER S.P.A. con sede legale in Milano alla via Cernuschi n. 1 cap. 20129 e sede operativa a Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1 cap. 20863 – P.IVA 00842990152, con rappresentante legale il sig. Danilo Calabrò;

- che a seguito del ribasso offerto dalla ditta Schindler S.p.A. il Q.E. dell'intero Accordo Quadro rimodulato a seguito dell'offerta presentata risulta essere:

IMPORTO LAVORI	A1	Importo dei canoni annualità 2021-2023 al netto del ribasso del 32,77%	€ 31.795,22
	A2	Importo Lavori di Manutenzione non programmata al netto del ribasso del 32,77%	€ 52.485,40
	A3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.507,23
A) Importo Lavori e sicurezza (A1+A2+A3) al netto del ribasso del 32,77%			€ 86.787,85
SOMME A DISPOSIZIONE	B1	IVA al 22% di A	€ 19.093,33
	B2	Contributo ANAC	€ 30,00
IMPORTO TOTALE			€ 105.911,17

- I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito negli atti di gara pari al triennio 2021-2023 e che sull'elenco prezzi posto a base d'asta sarà applicato il ribasso del 32,77% offerto dall'aggiudicatario;

Considerato che:

- l'elemento regolatore dell'accordo quadro rimane sempre l'impegno di spesa per cui ciò che rileva è che per l'attivazione dei contratti specifici o per l'invio degli ordinativi sia presente la copertura finanziaria per poi procedere ai diversi affidamenti;
- l'importo complessivo presunto per il triennio è stato calcolato in base ad una stima del fabbisogno oltre i costi di gara dovuti all'ANAC che in ogni caso dovrà essere successivamente impegnato in fase di contratto applicativo secondo le somme finanziate;

Preso atto che

- con delibera di C.C. n.25 del 10/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con delibera di G. C. n.467 del 22/12/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022;
- nell'ambito della suddetta proposta di Bilancio di Previsione, per l'annualità 2021, è stato individuato il seguente capitolo di spesa 1803/7 cod. bil. 01.05-1.03.02.09.004 per la manutenzione degli impianti elevatori ricadenti nella VII Municipalità finanziato per euro 35.000,00;
- i 7/12 (sette/dodicesimi) dello stanziamento previsto in bilancio per la manutenzione degli ascensori equivalgono ad € 20.416,67 sul capitolo 1803/7;

Rilevato che:

- è necessario eseguire gli interventi di manutenzione degli impianti elevatori al fine di garantire la continuità del servizio degli stessi presenti negli edifici scolastici e presso le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo al 31 dicembre 2020, dando atto che a decorrere dall'esecutività della delibera stessa e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/23 l'assunzione di prenotazione degli impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui art. 163 del TUEL che consentono esclusivamente, tra le altre, l'assunzione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000: *“se il Bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (...);*
- L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
- il comma 5 della richiamata disposizione normativa stabilisce che: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti Locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - tassativamente regolate dalla Legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*
- occorre procedere all'affidamento con impegno spesa della **quota parte dell'annualità 2021 dell'Accordo Quadro dei Lavori di manutenzione triennio 2021-23, degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7** in favore della ditta **SCHINDLER S.P.A.** con sede legale in Milano alla via Cernuschi n. 1 cap. 20129 e sede operativa a Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1 cap. 20863 – P.IVA 00842990152, con rappresentante legale il sig. Danilo Calabrò, secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	A1	Importo dei canoni annualità 2021 al netto del ribasso del 32,77%	€ 5.839,94
	A2	Quota parte dell'Importo Lavori di Manutenzione non programmata al netto del ribasso del 32,77%	€ 10.400,48
	A3	Quota Parte dei Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 469,17
A) Quota Importo Lavori e sicurezza (A1+A2+A3) al netto del ribasso del 32,77%			€ 16.709,59
SOMME A DISPOSIZIONE	B1	IVA al 22% di A	€ 3.676,11
	B2	Contributo ANAC	€ 30,00
IMPORTO TOTALE			€ 20.415,70

Dato atto che per l'intervento in questione sono stati richiesti il **CUP: B66G21026590004** – **CIG - Accordo Quadro : 8826793403**;

Letto:

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- la nota pervenuta PG/2021/211306 del 10/03/2021 nella quale si comunica che l'informativa preventiva non è dovuta;

Verificato:

- che il RUP ha avviato le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Programma 100 dell'operatore economico individuato;
- che la ditta SCHINDLER S.P.A. è risultata regolare ai sensi delle verifiche dei versamenti contributivi, assistenziali e previdenziali (DURC on-line con numero di protocollo INPS_26512183 scadenza 09/10/2021) e della regolarità fiscale come comunicata dall'Agenzia dell'Entrate della Regione Lombardia con PG/2021/586176 del 30/07/2021;
- che ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e smi, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli", non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che il sig. Danilo Calabrò rappresentante legale della ditta SCHINDLER S.P.A., nel modello A dell'indagine di mercato, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 comma 3, di detto Codice, determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e la risoluzione automatica del contratto;
- che la suddetta Ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata

interessata; si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001 ed ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvato con Delibera di G.C. n. 797/2015;

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 DLgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012, nonché artt. 13 c.1 lett.b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli;

Visti

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e smi;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 e la Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014;

DETERMINA

- **di dare atto** che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs.267/2000;
- **di affidare**, nelle more dell'esito positivo a completamento dei controlli di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e Programma 100, alla ditta SCHINDLER S.P.A. con sede legale in Milano alla via Cernuschi n. 1 cap. 20129 e sede operativa a Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1 cap. 20863 – P.IVA 00842990152, con rappresentante legale il sig. Danilo Calabrò, i **"Lavori di manutenzione triennio 2021-23, degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7"** per quota parte dell'annualità 2021 per un importo totale di € **16.709,59** di cui 5.839,94 per i canoni dell'annualità 2021, € 10.400,48 per quota parte dell'importo dei lavori di manutenzione non programmata e € 469,17 per quota parte dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% e contributo ANAC, secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	A1	Importo dei canoni annualità 2021 al netto del ribasso del 32,77%	€ 5.839,94
	A2	Quota parte dell'Importo Lavori di Manutenzione non programmata al netto del ribasso del 32,77%	€ 10.400,48
	A3	Quota Parte dei Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 469,17
A) Quota Importo Lavori e sicurezza (A1+A2+A3) al netto del ribasso del 32,77%			€ 16.709,59
SOMME A DISPOSIZIONE	B1	IVA al 22% di A	€ 3.676,11
	B2	Contributo ANAC	€ 30,00
IMPORTO TOTALE			€ 20.415,70

- **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 D.lgs n. 267/2000 sul capitolo di spesa 1803/7 cod. bil. 01.05-1.03.02.09.004 la somma di € **20.415,70**, tali impegni sono assunti ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs 267/2000 onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- **Precisare che** l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è disposta sotto condizione risolutiva del completamento dell'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelle in merito alla regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla ditta SCHINDLER S.P.A. con sede legale in Milano alla via Cernuschi n. 1 cap. 20129 e sede operativa a Concorezzo (MB) alla via Monza n. 1 cap. 20863 – P.IVA 00842990152, con rappresentante legale il sig. Danilo Calabrò;
- **di precisare** che lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito negli atti di gara nell'arco temporale relativo al triennio 2021-2023 e che sull'elenco prezzi posto a base d'asta sarà applicato il ribasso del 32,77% offerto dall'aggiudicatario;
- **di precisare** che con successivi appositi atti si procederà, previo accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, ad affidare gli specifici interventi di manutenzione all'impresa aggiudicataria e, contestualmente, all'assunzione dei relativi impegni di spesa ed alla stipula dei contratti attuativi;
- **dare atto che:**
 - saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 – nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16;
 - la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione;
 - dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014;
 - dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;
- **di precisare** che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:
 - il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e nelle sedi degli uffici di competenza della Municipalità 7;
 - la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n. 50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146/2016;
 - la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all'art. 36 co. 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016);

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto;
- **di demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento;
- **di provvedere:**
 - alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Delibera a contrarre”.
 - alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 12 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All_1571_035_01 a All_1571_035_03”:

All_1571_035_01 – Determina Dirigenziale senza impegno n. 3 del 19/07/2021 e reg. con n. DETDI/2021/287 del 20/07/2021 – accordo quadro;

All_1571_035_02 – stralcio Halley del capitolo 1803/7;

All_1571_035_03 - DURC

1571_Modello Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 7
dott. Giuseppe Arzillo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.